

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4632

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COZZOLINO, DEMASI, MAGNALBÒ,
BUCCIERO, PORCARI, RAGNO, CARUSO Antonino, MAGGI,
FLORINO, PEDRIZZI, BEVILACQUA, CURTO, CUSIMANO,
CASTELLANI Carla, BATTAGLIA, MARRI, PALOMBO, DE
CORATO, BORNACIN, CRESCENZIO, BOSI, BIANCO, DE
SANTIS, PELLICINI, LUBRANO di RICCO, ERROI, MANCA,
CONTESTABILE, STIFFONI, SERENA, ASCIUTTI, CAMO,
FIRRARELLO, MUNGARI, PORCARI e VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2000

—————

**Istituzione del servizio di emergenza e primo intervento
sui treni a lunga percorrenza o a lunga durata di percorrenza**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A nessuno di noi sfugge l'importanza della rapidità di un intervento terapeutico in diverse situazioni di patologia acuta che come tali insorgono all'improvviso e che possono condurre in breve tempo all'*exitus*.

Pertanto, lo stesso Servizio sanitario nazionale si è sempre preoccupato, talvolta non riuscendo nell'intento, per la creazione di un servizio di emergenza operante su tutto il territorio nazionale.

In situazioni particolari come quelle dei treni a lunga percorrenza, l'urgenza dell'intervento terapeutico è allo stato attuale molto lontana dall'essere realizzata per la impossibilità di procedere alle necessità improvvise che nel corso del viaggio possono imprevedibilmente emergere a carico degli utenti.

Infatti, a molti di noi è capitato di dover essere interpellati dal personale delle Ferrovie dello Stato per sapere se nelle carrozze fosse presente un medico perché occorreva soccorrere un viaggiatore colpito da acci-

denti acuti come un coma diabetico o una patologia acuta di tipo cerebro-vascolare o cardiovascolare.

Allo stesso modo abbiamo dovuto assistere all'affannosa richiesta di assistenza urgente di un viaggiatore infortunatosi per patologia chirurgica ed emorragica durante il percorso del convoglio.

Si evidenzia, per quanto detto, l'estrema necessità di installare, sui treni a lunga percorrenza al di sopra dei 300 chilometri o di lunga durata del percorso al di sopra delle quattro ore, un servizio medico ed infermieristico dotato dei presidi terapeutici che configurino la possibilità del primo intervento.

L'assistenza sanitaria, già presente sulle navi passeggeri, ed in particolar modo nel servizio traghetti, e su quasi tutte le linee aeree, pone il viaggiatore in una situazione di tranquillità ed assicura le prime cure, talvolta in grado di poter scongiurare ulteriori peggioramenti e, sfortunatamente, la morte di un passeggero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Società Ferrovie dello Stato s.p.a. è tenuta a predisporre servizi di pronto intervento su tutti i convogli viaggiatori che abbiano percorrenza superiore a 300 chilometri o con percorsi di durata superiore alle quattro ore.

Art. 2.

1. Il personale da adibire ai servizi di cui all'articolo 1 è costituito da tre unità operative per turno, di cui un medico specialista in cardiologia, o in anestesia e rianimazione, o in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e da due infermieri professionali.

Art. 3.

1. Su ognuno dei convogli di cui all'articolo 1 deve essere predisposto un apposito ambulatorio che abbia a disposizione tutti i presidi terapeutici necessari agli interventi di urgenza, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro della sanità.

Art. 4.

1. Il personale di cui all'articolo 2 è assunto mediante concorso per titoli ed esami.

